



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 214 del 25 MAG. 2017

OGGETTO: STIPULAZIONE DI UNA CONVENZIONE PASSIVA CON LA ATS MILANO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL DIRETTORE SANITARIO

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 23/05/2017 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Michele Granetto

IL DIRETTORE SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ha registrato contabilmente

☒ la spesa annuale di € 20.000,00 oltre IVA di legge, per un totale annuale di € 24.400,00 IVA inclusa, prevista nella presente proposta, rientra nei Bilanci Economici Preventivi anni 2017-2018-2019 e è appostata al Conto Economico n. 510.090.00053 "altri servizi non sanitari da ATS, ASST Regione"

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al/ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie
Dott.ssa Emilia Martignoni

4



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 214 del 25 MAG. 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;

- la DGR X/4622 del 19/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;

- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

premessato:

- che, con deliberazione n. 400 del 26.01.2017, è stata approvata la stipulazione di una convenzione passiva con la ATS Città Metropolitana per l'effettuazione del Servizio di disinfestazione e derattizzazione delle sedi dell'Azienda, per l'anno 2016, al fine di garantire, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il servizio di disinfestazione e derattizzazione presso le sedi dell'ASST (piazza C. Ferrari 1, via Isocrate 19 e viale Monza 223) così come previsto nel DUVRI;
- che le prestazioni rese dalla ATS Città Metropolitana di Milano sono risultate conformi e economicamente coerenti alle esigenze aziendali, anche in riferimento al controllo, ai fini di programmazione e mantenimento delle misure di prevenzione e sicurezza degli alimenti già poste in essere in Azienda mediante il sistema di autocontrollo HACCP;
- che le necessità dell'Azienda di disporre delle prestazioni di cui trattasi rendono assolutamente indispensabile stipulare anche per gli anni 2017-2018-2019 una convenzione ad hoc con la ATS Città Metropolitana, per la programmazione coordinata pluriennale degli interventi;
- che questa Azienda ha chiesto con nota in atti datata 26.01.2017 del Direttore Sanitario, dott.ssa Paola Navone, alla ATS Città Metropolitana di Milano il rinnovo per gli anni 2017-2018-2019 della convenzione di cui trattasi;
- che la ATS Città Metropolitana di Milano con nota in atti del prot. 16721 del 02.03.2017 ha confermato la propria disponibilità a rinnovare la convenzione per gli anni 2017-2018-2019, e ha proseguito ha effettuare le prestazioni di cui trattasi;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 214 del 25 MAG. 2017

visti:

- il D.Lgs n.81/2008 "Attuazione dell'art.1 della L. 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il D.Lgs 106/2009 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n.81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il testo di convenzione, che si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

considerato che la spesa annua complessiva derivante dal presente provvedimento è stimata in € 20.000.00 oltre IVA di legge;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di stipulare, per gli anni 2017-2018-2019, una convenzione passiva con la ATS Milano Città Metropolitana per l'effettuazione del Servizio di disinfestazione e derattizzazione delle sedi dell'Azienda di piazza C.Ferrari, via Isocrate 19 e viale Monza 223;
- 2- di approvare il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, soggetto a sottoscrizione digitale;
- 3- di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 20.000,00 oltre IVA di legge/anno, ai Bilanci Preventivi per gli esercizi anni 2017-2018-2019, appostandola al conto economico n. 510.090.00053 "altri servizi non sanitari da ATS, ASST Regione."
- 4- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 5- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

Spazi 1

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott.ssa Paola Navone)

DIRETTORE
SOCIO-SANITARIO
(Dott.ssa Paola Maria Saffo Pirola)

Direzione Sanitaria

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott. Michele Granetto



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 214 del 25 MAG. 2017

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 25 MAG. 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 4 pagine e n. 1 allegato

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Mauro Gauchello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

**CONVENZIONE TRA L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
G.PINI/CTO DI MILANO E L' ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE SEDI
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA.**

TRA

ATS della Città Metropolitana di Milano (di seguito denominata "ATS Milano"), con sede legale in Milano, C.so Italia n. 19, CF e Partita IVA n° 09320520969, nella persona del Direttore Generale, dott. Marco Bosio;

E

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G.Pini/CTO (di seguito denominata "ASST"), codice fiscale n. 09320530968, con sede in Milano - Piazza Cardinal Ferrari n.1 - nella persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

ATS Milano si impegna ad effettuare, tramite la propria S.C. Igiene e Sanità Pubblica - s.s. Igiene degli ambienti di vita - del Dipartimento di Prevenzione Medico - il servizio di disinfestazione e derattizzazione presso le sedi dell'ASST (piazza C. Ferrari 1, via Isocrate 19 e viale Monza 223).

Articolo 2 - Modalità operative/procedura di fornitura della prestazione

Gli interventi di disinfestazione e derattizzazione vengono effettuati su tutte le pertinenze delle sedi dell'ASST (cantine, locali tecnologici, mensa e cucina, servizi e degenze, giardini, ecc.) con interventi programmati o straordinari in caso di emergenze che dovessero verificarsi.

Articolo 3 - Obblighi delle parti/ adempimenti delle parti

Gli interventi di disinfestazione e derattizzazione vengono effettuati sotto la supervisione del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASST e in accordo con la medesima.

La ATS Milano si impegna ad effettuare gli interventi di disinfestazione e derattizzazione presso le pertinenze della ASST secondo i protocolli stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento Locale di Igiene.

L'ASST si impegna a mettere in atto tutti gli interventi manutentivi e tecnici nelle pertinenze di che trattasi atti ad evitare la formazione di inconvenienti igienici tali da determinare interventi ATS Milano oltre quelli necessari per garantire la salubrità dell'ambiente.

L'ATS Milano deposita le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati presso il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASST; detto Servizio avrà cura di verificare che i prodotti utilizzati non arrechino pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei lavoratori dell'Azienda.

Viene allegato alla presente convenzione il documento DUVRI ex art 26 D.Lgs 81/2008 relativo alle misure di coordinamento e cooperazione in materia di sicurezza del lavoro (Allegato 1).

Articolo 4 – Vigenza

La presente convenzione ha validità per l'anno 2017, 2018 e 2019.

Articolo 5 – Corrispettivi

Per l'effettuazione del servizio oggetto del presente accordo, l'ASST corrisponderà all'ATS Milano l'importo onnicomprensivo annuo di € 20.000,00 oltre iva a copertura di tutti gli interventi programmati per l'anno di competenza; per ogni ulteriore straordinario intervento di disinfestazione e derattizzazione richiesto, l'ASST corrisponderà un importo calcolato in base alla tipologia dell'intervento con riferimento alle tariffe regionali.

La liquidazione delle competenze avverrà dietro fatturazione dell'ATS Milano.

Il pagamento della fattura dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data del ricevimento.

Articolo 6 - Responsabilità per danni e copertura assicurativa

L'ATS Milano dichiara che i propri dipendenti, nello svolgimento del servizio di disinfestazione e derattizzazione presso l'ASST, sono coperti da apposita assicurazione per i rischi R.C.T. e da assicurazione INAIL per infortuni (compresi quelli in itinere).

Articolo 7 – Referenti e controlli

L'ASST si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa l'adeguatezza delle prestazioni fornite, il compiuto svolgimento dei servizi, il corretto adempimento delle obbligazioni ed il rispetto della normativa vigente nonché di tutti gli obblighi convenzionali in collaborazione e contraddittorio con un responsabile dell'ATS Milano.

Per i rapporti con l'ATS Milano, tramite gli uffici competenti indicati nel presente atto, l'ente contraente individua - quale referente - il sig./dott. Franco Radice Trolli

Per i rapporti con l'ASST, tramite gli uffici competenti, ATS Milano individua - quale referente - il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione geom. Silvia Berti

Articolo 8 – Recesso e risoluzione

Nel caso in cui l'ATS Milano intendesse recedere prima della scadenza naturale, può procedere al recesso comunicandolo all'ente contraente con almeno 60 giorni di preavviso per iscritto.

Ugualmente l'ente contraente può procedere al recesso dal contratto comunicandolo con Raccomandata A/R, all'ATS Milano, che dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data individuata per la cessazione delle prestazioni.

La ATS Milano può risolvere il presente contratto qualora, su indicazione motivata del Referente, inoltrata per iscritto al Direttore competente, si giudicasse inadeguato

l'apporto fornito dall'ente contraente rispetto agli adempimenti di cui al precedente art. 2."

Articolo 9 – Patto di riservatezza e trattamento dati personali

- 1) L'ente contraente si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti la presente convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dall'ATS Milano.
- 2) Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione della presente convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003.
- 3) Titolare del trattamento dei dati dell'ATS Milano è il Direttore Generale della stessa. Titolare del trattamento dei dati per l'ente contraente è il legale rappresentante nella persona del Direttore Generale della stessa.
- 4) Responsabile del trattamento per l'ATS Milano è il Direttore della Struttura competente per lo specifico incarico/servizio. Responsabile del trattamento per l'ente contraente è il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
- 5) Al momento della sottoscrizione della presente convenzione l'ente contraente:
 - dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento della prestazione sono dati personali e, quindi, come tali essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
 - si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal d.lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
 - si impegna a nominare ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 196/2003 i soggetti incaricati del trattamento stesso ed ad impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;
 - si impegna a comunicare alla ATS Milano ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare la ATS, affinché quest'ultima - ai fini della legittimità del trattamento affidato - possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
 - consente l'accesso dell'ATS Milano - o suo fiduciario - al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate".
- 6) Eventuali specificazioni necessarie per il trattamento dei dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi, potranno essere ulteriormente specificate dall'ATS Milano.

Articolo 10 - Revisioni

Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative ed economiche a base della presente convenzione, si procederà alla stipulazione di nuova convenzione.

Articolo 11 – Rinvii normativi

Per quanto non contemplato nel presente atto le parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla relativa normativa nazionale e regionale in materia."

Articolo 12 – Controversie

Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Articolo 13 – Conformità atto

La presente convenzione:

- non è soggetta a imposta di bollo (art. 16 D.P.R. 642/72);
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso (art 5 D.P.R. 131/86).
- - è sottoscritta in formato digitale ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

Il Direttore Generale
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G.Pini/CTO
(dott. Francesco Laurelli)

Il Direttore Generale ATS della Città Metropolitana di Milano
(dott. Marco Bosio)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

ASST PINI CTO

DUVRI SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE

Art. 26 D.Lgs 81/2008



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ANNO 2016

REV 4	1.1.2016	ASST-RAGIONE SOCIALE		
Rev3	9.12.2010	RIVISTO COMPLETO		
Rev2	2.2.2010	Linee guida RL		
Rev1	20.8.09	D.Lgs 106/2009		

Preparato da BERTI -RSPP	Verificato da BERTI -RSPP	Approvato da BERTI -RSPP
20 AGOSTO 2009	20 AGOSTO 2009	20 AGOSTO 2009

Denominazione	ASST PINI CTO	
Sede legale	PIAZZA CARDINAL FERRARI 1 MILANO	
Sede operative	PIAZZA CARDINAL FERRARI 1 MILANO VIA ISOCRATE 19 MILANO VIA BIGNAMI 1 MILANO	
Attività svolta	OSPEDALE DI ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA	
Legale rappresentante	DOTT. FRANCESCO LAURELLI	
Direttore Generale	DOTT. FRANCESCO LAURELLI	
Dirigente(RUP)	DOTT.SSA NAVONE PAOLA	
DEC (Direttore Esecutivo del Contratto)	GEOM. SILVIA BERTI	
Referente tecnico:		
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	GEOM. SILVIA BERTI	
Esperto Qualificato/Esperto Responsabile	DOTT. ACHILLE BERGANTIN	
Medico Competente/Autorizzato	DOTT. PAOLO GRILLO	
Consulenti esterni per la stesura della valutazione dei rischi	-----	
Denominazione impresa		
Sede legale		
Sedi operative		
Attività svolta		
Legale rappresentante		
Iscrizione camera di commercio	n.	
Assicurazione INAIL	n.terr.	n.ditta
Autocertificazione art. 47 DPR 445/2000		
Dirigente/Preposto di riferimento	DA INDIVIDUARE DITTA	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione		
Medico Competente		
Subappaltatori		
Subappaltatori		
Obbligo di tessera di riconoscimento art. 18 comma 1 lett. u D. Lgs 81/2008	SI	

13 GIUGNO 2016

ATTENZIONE

PAGINA DA RESTITUIRE COMPILATA E FIRMATA DATORE DI LAVORO APPALTATORE. L' APPALTATORE

POTRA' INTEGRARE IL PRESENTE DUVRI CON ALTRE E DIVERSE INDIVIDUAZIONI DI RISCHIO NON PREVISTE DAL DOCUMENTO.

LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (REQUISITI ESSENZIALI ART 26. COMMA 1 LETT. A) DOVRA' ESSERE PRODOTTA SUCCESSIVAMENTE L'AGGIUDICAZIONE PENA REVOCA DELLA STESSA.

PARTE PRIMA

REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONDUZIONE DELL'APPALTO- SICUREZZA

L'appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori affidatigli, è tenuto ad osservare tutte le condizioni riportate in questo documento, pena la recessione dal contratto. Ulteriori condizioni possono essere fissate per specifici lavori.

L'appaltatore **fatto salvo il caso di assenza di rischi interferenti**, prima della sottoscrizione del contratto dovrà fornire al Committente oltre ai documenti ex art 26 comma 1 lett. a la seguente documentazione:

- rischi inerenti le attività svolte;
- ulteriori misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare le interferenze, se individuate;
- dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Regolamento e di impegno a rispettarne le condizioni indicate, ove richiesto dal Committente

L'appaltatore dovrà farsi carico dell'onere di informazione ed aggiornamento dei propri dipendenti, anche temporanei o saltuari, senza alcuna ulteriore incombenza per il committente.

Il personale dell'appaltatore dovrà usare i dispositivi di protezione individuale adatti all'ambiente e al tipo di lavoro (tuta, guanti, cuffie, elmetto protettivo, imbracatura, ecc.) nei modi previsti dal Titolo III – Capo II del DLGS nr.81/2008.

Il personale impiegato dall'appaltatore dovrà astenersi dal compiere qualsiasi intervento che possa pregiudicare la sicurezza o determinare impatti negativi sull'ambiente di propria iniziativa e che comunque non sia stato preventivamente autorizzato dal delegato del committente.

Nel caso l'appaltatore affidi lavori in subappalto, ad altre ditte per talune attività particolari, lo stesso dovrà provvedere affinché le presenti norme siano portate a conoscenza anche del subappaltatore e, soprattutto, che da questi siano osservate.

Sarà, inoltre, onere dell'appaltatore verificare l'idoneità delle ditte subappaltatrici. Anche le ditte subappaltatrici dovranno sottostare a quanto riportato nel presente documento.

Per tutta la durata del lavoro, l'appaltatore dovrà garantire una copertura assicurativa per responsabilità civile verso tutti i danni che dovessero essere causati nell'espletamento dei lavori, compresi danni ambientali, biologici, infortuni, malattie professionali e qualsiasi altra evenienza legata all'attività svolta presso il committente.

L'appaltatore informa il committente, attraverso il suo delegato, ed i rispettivi dipendenti, degli eventuali rischi connessi alle lavorazioni effettuate nell'esecuzione dell'opera assegnata.

L'appaltatore o il responsabile della ditta appaltatrice dovranno comunicare al delegato del committente la cessazione dei lavori e provvedere affinché tutte le zone di lavoro siano libere da materiali o altri impedimenti che possano intralciare i passaggi o costituire pericolo per il personale della stessa. È fatto divieto in modo assoluto di abbandonare i rifiuti, di qualsiasi genere e natura, presso i locali dell'azienda. A fine turno di lavoro sarà cura dell'appaltatore lasciare in ordine il posto di lavoro, mettere in sicurezza le eventuali attrezzature lasciate nel cantiere ed anche posizioni di lavoro, segnalandone la situazioni di pericolo.

Secondo la comune volontà delle parti, la presente integrazione al capitolato di appalto, viene ritenuta efficace pro futuro, per tutti i casi in cui l'appaltatore sarà richiamato ad intervenire presso il committente.

L'appaltatore deve informare l'INAIL ed eventuali altri organi di vigilanza od ispettivi ove previsti, di ogni infortunio dovesse accadere al proprio personale nell'ambito delle attività svolte in azienda, dandone tempestiva informazione anche al delegato del committente.

SUBAPPALTI

Fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione al committente dei subappaltatori cc. 1656 nel caso di affidamento dei lavori, o di parte di essi, in subappalto all'appaltatore spetterà l'obbligo di:

- verificare l'idoneità tecnico professionale delle ditte subappaltatrici;
- verificare il rispetto da parte dei subappaltatori degli obblighi previdenziali ed assicurativi come esplicitato in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore DL 223/2006 art. 36-bis (nella produzione da parte del subappaltatore all'appaltatore di attestati recanti conferma del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali);
- verificare l'assolvimento da parte del subappaltatore degli obblighi connessi alle disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza del lavoro (DLGS nr. 81/2008 e norme ivi richiamate e/o correlate).

L'appaltatore dovrà fornire al committente od al suo delegato indicazioni riguardanti:

- il periodo di presenza della/e ditta/e in subappalto
- l'elenco dei lavori da effettuare affidati in subappalto
- l'organigramma della/e ditta/e in subappalto

Sarà cura dell'appaltatore fornire al subappaltatore una copia del presente documento alle cui indicazioni quest'ultimo dovrà attenersi.

DISPOSIZIONE GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), viene redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili rischi derivanti dalle interferenze tra:

- le attività proprie della stazione appaltante e le attività dell'impresa appaltatrice;
- le attività delle varie ditte appaltatrici che operano all'interno della Azienda Ospedaliera.

E' obbligo per le Imprese Esterne rendere edotto il proprio personale sulle norme contenute nel presente documento e sulle norme di legge in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. E' inoltre obbligo delle Imprese Esterne formare i propri lavoratori perché operino sempre in sicurezza.

In ospedale ovvero negli luoghi coperti è vietato fumare. Si ricorda che all'interno dell'Ospedale sono collocati dispositivi per la rilevazione dei fumi e che l'eventuale allarme attiva le procedure di sicurezza aziendali. In caso di attivazione delle procedure causata da inottemperanza a tale divieto l'Azienda si riserva il diritto di procedere contro i trasgressori. E' vietato l'uso e la somministrazione di bevande alcoliche durante l'orario di lavoro.

In caso di emergenza (incendio, terremoto) tutti i lavoratori non dipendenti dal Committente dovranno mettersi a disposizione e collaborare con i lavoratori aziendali per le finalità previste dal Piano di Emergenza. Al fine di mantenere le necessarie condizioni nel caso di sopravvenuta emergenza si raccomanda di mantenere i corridoi sgombri da cose e attrezzature. In caso di emergenza è possibile utilizzare gli ascensori identificati antincendio. Tutti i restanti ascensori non devono essere utilizzati.

In caso di emergenza sanitaria e a seconda della tipologia di infortunio (malore, infortunio) tutti i lavoratori esterni possono avvalersi per le prime cure, della struttura di Pronto Soccorso presso la sede di Cardinal Ferrari, o del Medico di Guardia se operanti presso la sede di Isocrate. Tale procedura deve essere attivata dal personale aziendale.

Le lavorazioni ad elevato rischio specifico sotto elencate devono essere preventivamente autorizzate dal servizio tecnico aziendale che dovrà fornire le opportune informazioni e misure di sicurezza:

- montaggio di trabattelli
- lavorazioni sui tetti
- lavorazioni nei locali della risonanza magnetica 1,5T

- lavorazioni in locali classificati a potenziale atmosfera esplosiva- centrale termica , cabina ricevitrice gas-sede cardinal ferrari
- lavorazioni in ambienti sotterranei o cunicoli (ambienti confinati)
- lavorazioni richiedenti interruzioni dell'energia elettrica o dell'acqua o della ventilazione
- lavorazioni a caldo

UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL COMMITTENTE

L'appaltatore dovrà utilizzare attrezzature proprie. Non potrà, in nessun caso, fare uso di servizi dell'officina, di mezzi elettrici o ad aria compressa, di gru, di paranchi, di sollevatori, di veicoli, di utensileria e di quant'altro sia di proprietà del committente.

Le Ditte esterne che per dar corso alle proprie lavorazioni abbiano necessità di macchine e/o attrezzature di lavoro, dovranno assicurarne i requisiti di sicurezza così come definite dalla Norma art. 70 commi 1,2,3 D.Lgs 81/2008. L'uso e il deposito di bombole di qualsiasi tipo gas ed uso (medicale, di laboratorio, alimentare, di saldatura) deve essere previamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico aziendale. E' vietato modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti.

ACCESSO DA PARTE DEI MEZZI DELL'APPALTATORE

L'accesso dei mezzi appartenenti all'appaltatore all'interno delle proprietà dell'organizzazione è consentito nel rispetto dei limiti di velocità indicati (10 km/h max) e della viabilità interna come descritta dalla segnaletica sita in loco. I mezzi dovranno stazionare e circolare in maniera tale da non creare intralcio alla viabilità o pericolo per le persone, durante la fermata /sosta è obbligatorio accertarsi che il mezzo sia assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano inserito). È tassativo non posizionare i mezzi in maniera tale da impedire l'utilizzo dei mezzi di emergenza (estintori, idranti...) od ostruire le uscite di sicurezza. L'accesso dei mezzi è autorizzato dalla portineria. Negli spazi interrati o seminterrati non è consentito l'accesso e la sosta ad automezzi alimentati a gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati. Sono vietati l'uso dei carrelli, trans pallet, carrelli elevatori elettrici aziendali. E' vietato l'uso di trans pallet su rampe e pendenze.

Durante la sosta del veicolo dovrà essere posta indicazione visibile del nominativo della Ditta e il numero telefonico da utilizzare in caso di emergenza.

ASCENSORI E MONTACARICHI

Gli ascensori e montacarichi devono essere utilizzati per il peso consentito. In caso di emergenza (fermo macchina) citofonare al personale di portineria e attenersi alle indicazioni fornite dagli stessi. La manovra a mano viene eseguita dal personale tecnico presente che provvederà in tempi brevi a ripristinare le normali funzioni dell'ascensore. Durante la permanenza in ascensore anche se fermo, non vi sono pericoli di soffocamento ne di precipitazione.

PIANO DI EMERGENZA AZIENDALE

L'A.O. è dotata di un proprio piano di gestione delle emergenze contenente la pianificazione delle procedure di segnalazione e di estinzione degli incendi ed eventualmente di quelle per l'evacuazione. Se si dovesse sviluppare un incendio o fosse necessario evacuare la zona di lavoro per ragioni d'emergenza i lavoratori della ditta appaltatrice e/o sub-appaltatrice si dovranno attenersi alle procedure di sicurezza del personale. In ogni caso su tutti i piani sono evidenziate le planimetrie di evacuazione e i comportamenti da adottare in caso di emergenza.

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.

OSTACOLI E BARRIERE

Interventi che richiedano la segregazione temporanea di piccole aree dovranno essere opportunamente segnalate e in particolare il percorso alternativo sicuro per gli utenti, attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocate in modo tale da costituire inciampo. IL deposito anche solo temporaneo non potrà avvenire presso passaggi, accessi, vie di fuga, in ogni caso i materiali dovranno essere allontanati al termine delle lavorazioni. Se gli

interventi presuppongono l'apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio. Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione. Tutte le attività manutentive e di installazione eseguite al di fuori dei locali tecnologici devono essere eseguite con particolare cura per la presenza di attività di tipo sanitario; a tale riguardo le attività devono improntarsi alla massima pulizia ed ordine, ovvero massima cura deve essere posta nell'evitare la dispersione di polvere, nella custodia degli attrezzi di lavoro, nell'evitare l'ingombro dei percorsi con attrezzature cavi ecc. tutti i lavori devono essere comunicati e concordati con i Preposti aziendali.

L'installazione di macchine particolarmente pesanti (impronta > 200kg/mq) deve essere autorizzata dal Servizio Tecnico aziendale.

USO DELLA MENSA AZIENDALE

I lavoratori di Ditte esterne possono utilizzare la mensa aziendale secondo le procedure amministrative e sanitarie individuate dall'Azienda.

USO DI SPOGLIATOI

Le Ditte esterne che esercitano lavori insudicianti o per le quali lavorazioni vi sia contatto con materiale biologico/chimico devono fare richiesta di spogliatoi per il proprio personale, è vietato occupare spazi abusivi o locali per alloggiare armadietti ed eventuali depositi. La richiesta di uso di spogliatoi deve essere inoltrata al RUP che la trasmetterà al DEC. Nel caso sia previsto nel capitolato tecnico la Ditta appaltatrice subentrerà all'appaltatore nella disponibilità nel possesso dei locali per tutti gli adempimenti conseguenti.

DEPOSITI DI MATERIALI

I depositi necessari per lo stoccaggio di materiali devono essere autorizzati dall'Azienda. Tutti i depositi autorizzati devono recare all'ingresso un cartello indicante la Ditta referente di quel deposito e la destinazione d'uso di tale locale. Le chiavi devono essere messe a disposizione del Servizio Tecnico aziendale. La custodia delle merci e attrezzature collocate nei depositi autorizzati è a carico dell'impresa appaltatrice, è vietato collocare anche temporaneamente merci e attrezzature nei corridoi.

RIFIUTI E POLVERI (MUFFE)

Tutti i rifiuti ed in particolare quelli pericolosi devono essere depositati e smaltiti negli appositi contenitori secondo le procedure predefinite nel protocollo aziendale per la gestione dei rifiuti.

Il Personale del Committente, individuato dalla struttura aziendale competente per la gestione e il controllo dell'appalto, procederà alla verifica dell'area di lavoro controllando che:

- Non siano stati accumulati materiali combustibili all'interno dei locali in quantità superiore a quanto autorizzato.
- Non siano state ostruite le vie di esodo e le uscite di emergenza.
- Non siano state bloccate in apertura le porte resistenti al fuoco se non interessate dalle attività legate all'appalto.

In ogni caso è fatto divieto all'abbandono di materiali di risulta di qualsiasi tipo in ogni spazio dell'Azienda interno ed esterno. Il travaso di rifiuti liquidi pericolosi deve essere compiuto con le precauzioni dettate dalla tipologia del rifiuto e secondo quanto previsto dalla relativa scheda di sicurezza. In particolare per quanto riguarda i liquidi di risulta dei laboratori si dovranno osservare le misure cautelative previste dal regolamento aziendale in materia e il deposito temporaneo dovrà essere mantenuto chiuso a fine lavorazioni e in assenza del personale ad esso dedicato.

POLVERI

Nel caso di lavorazioni comportanti la diffusione e presenza di polveri si dovrà opportunamente provvedere alla segregazione dell'ambiente mediante teli di polietilene o altre barriere fisiche, in ogni caso e per la limitazione di eventuali contaminazioni da Aspergillus, in particolare a fine giornata lavorativa si dovranno rimuovere tutte le polveri eccedenti il cantiere o il confinamento con l'accortezza di non diffonderne il particolato. Le operazioni di pulizia e abbattimento dovranno essere condotte mediante acqua o a umido, in ogni caso cantieri in prossimità delle parti sanitarie ospedaliere dovranno essere confinati, ugualmente gli accessi ponteggi e rampe dovranno essere mantenuti, per quanto possibile, puliti a fine giornata. Si dovrà ugualmente prestare attenzione alla presenza di canali di ventilazione e se contaminati dalle polveri dovranno essere concordate a fine lavori le misure

di ripristino e pulizia degli stessi. Nei casi previsti e per alcune lavorazioni polverose si dovranno identificare opportuni percorsi "puliti" a cura dei referenti contratto.

ABITI DA LAVORO DIVERSI DA QUELLI SANITARI

I manutentori in genere che per le loro attività indossino tute da lavoro dovranno, se operanti nei servizi sanitari, provvedere al mantenimento di idonea pulizia del vestiario. In caso l'operatore si presenti con abiti che denotino polveri o scarsa pulizia, il referente contratto o il preposto può non ammetterne l'accesso ai servizi sanitari. In casi particolari, a seconda del giudizio dei sanitari, potranno essere distribuiti per l'accesso camici monouso.

FUNZIONI DI COORDINAMENTO

Nell'organico dell'Appaltatore deve esserci almeno una persona incaricata di sovrintendere e coordinare l'attività svolta dalle proprie maestranze e di collaborare con i referenti operativi del Committente al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti. Tale persona sarà inoltre garante per l'Appaltatore della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, con compiti di dirigente e/o preposto ai sensi del D.Lgs. 81/08, nella logica della cooperazione e del coordinamento. Nel caso di appalti di lavori, servizi o forniture che possano interessare l'intera azienda (su più sedi), tale compito dovrà essere svolto da un numero sufficiente di persone con il ruolo di dirigente/preposto.

LOCALI PER RICARICA BATTERIE E LOCALI DEPOSITO BOMBOLE

I locali destinati al deposito di bombole di gas devono essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico. Come per i depositi deve essere disposta idonea segnaletica. All'ingresso o in prossimità di tali depositi deve essere apposta la segnaletica di sicurezza relativa e la scheda di sicurezza dei gas presenti. I locali ricarica batterie (lavasciuga) devono essere autorizzati dal Servizio Tecnico. E' vietato l'abbandono di batterie esauste e di bombole presso gli spazi dell'Azienda.

PRODOTTI CHIMICI E DETERGENTI

Tutte le sostanze chimiche pericolose, i disinfettanti e detergenti devono essere accompagnati dalla relativa scheda di sicurezza, l'elenco di quelli in uso e le relative schede devono essere trasmesse al SPP aziendale. I prodotti chimici devono essere segregati in appositi armadi muniti di chiave. Il preposto alla conduzione dell'appalto dovrà accertarsi presso il personale a lui affidato della corretta gestione delle sostanze chimiche in uso. Il personale utilizzatore delle sostanze chimiche deve essere adeguatamente formato e addestrato sull'utilizzo delle stesse. La formazione e addestramento devono essere documentate.

LAVORI IN QUOTA

Per l'esecuzione di lavori in quota, a completamento e richiamo delle norme di legge (vedi principi generali al Titolo IV Capo II del DLGS nr. 81/2008) si riportano alcune tra le principali disposizioni relative ai lavori in oggetto:

- Le opere provvisorie quali ponteggi od impalcature dovranno essere allestite a regola d'arte secondo quanto riportato dal libretto dell'attrezzatura ed essere proporzionate ed idonee allo scopo ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro.
- Le zone sottostanti alle impalcature od ai lavori in quota devono essere sbarrate e munite di cartelli indicatori che vietino il passaggio e facciano obbligo di uso del casco
- Non bisogna lasciar cadere, né tanto meno gettare, alcun oggetto al di sotto
- Le opere provvisorie andranno rimosse una volta cessato il loro utilizzo
- Le strutture provvisorie devono essere opportunamente segnalate se realizzate in posizioni poco visibili come nel caso, ad esempio, dietro angoli di edifici, nascoste da parti di impianti ecc.

L'allestimento di impalcati ponti e tra battelli dovrà essere sovrinteso da Preposto individuato. Il Committente si riserva di verificare in qualsiasi momento il possesso del libretto delle attrezzature e se dovute le manutenzioni e verifiche effettuate dagli Enti preposti su quelle destinate al sollevamento carichi > 200kg.

Per quanto riguarda lavori su tetti con uso di attrezzature anticaduta, funi, cestelli, linee di vita e piattaforme si fa riferimento a procedura specifica che viene allegata al DUVRI.

LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI

Le lavorazioni negli ambienti confinati sono eseguite da personale afferente Ditte esterne. Il personale addetto alle lavorazioni (imprese e lavoratori autonomi) previste dalla procedura aziendale e che a qualunque titolo debba operare entro un ambiente confinato e/o fornire assistenza dall'esterno, deve essere preventivamente formato, informato ed addestrato dal proprio datore di lavoro.

L'Impresa che esegue lavori in ambienti confinati deve essere qualificata secondo i requisiti di seguito specificati al paragrafo (**qualificazione dell'impresa**). Il RUP contraente dovrà prima di stipulare il contratto verificare:

- I documenti di **qualificazione** dell'impresa;
- **L'idoneità tecnico professionale** dell'impresa secondo quanto stabilito dall' art 26 TU

Solo di seguito al positivo riscontro degli accertamenti previsti il RUP rende esecutivo il contratto d'appalto.

Per qualificazione dell'impresa si intende:

- presenza di personale, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro). Il preposto deve necessariamente possedere tale esperienza;
- attività di informazione e formazione di tutto il personale mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento e soggetta a verifica di apprendimento e aggiornamento; si fa presente che ciò vale anche per il datore di lavoro se impiegato per tali lavori;
- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature di lavoro;
- addestramento di tutto il personale impiegato in tali attività, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all'applicazione delle procedure di sicurezza.

RUMORE

In ospedale è opportuno limitare la propagazione di rumori, in caso di attività particolarmente rumorose, ovvero con misurazioni fonometriche superiori a:

REPARTI DI DEGENZA: 70 dBA (emissione istantanea)

BLOCCO OPERATORIO: 65 dBA (emissione istantanea)

SERVIZI DI RADIODIAGNOSTICA, LABORATORI: 70 dBA (emissione istantanea)

Dovranno essere concordate con i preposti ulteriori misure per l'abbattimento del rumore.

ALLESTIMENTO DI OPERE NON TITOLO IV

L'allestimento di manutenzioni edili e/o impiantistiche non ricadenti nel titolo IV è possibile per: g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento **che non comportino lavori edili o di ingegneria civile**, di cui all'allegato X:

Allegato X

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

ALLESTIMENTO DI OPERE RICADENTI NEL TITOLO IV CANTIERI

Sono considerati lavori ricadenti il Titolo IV quelli ricompresi nell'allegato X del medesimo Decreto:

Allegato X

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali

delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Per le opere definite dall'All. X vengono previsti gli obblighi in capo al committente e al responsabile lavori art. 90 TU.

PRESCRIZIONI GENERALI SICUREZZA ASST PINI CTO

1. PRIMA DI INIZIARE UN LAVORO SE NECESSARIO IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DA SVOLGERE OCCORRE RECINTARE O DELIMITARE LA ZONA DI LAVORO, SIA ESSA O SCAVO O IN POSIZIONE ELEVATA.
2. E' VIETATO COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA MANOVRE E OPERAZIONI CHE NON SIANO DI PROPRIA COMPETENZA E CHE POSSA NO COMPOMETERE LA SICUREZZA DIA ALTRE PERSONE, SU MACCHINE ATTREZZATURE IMPIANTI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE.
3. RISPETTARE LA SEGNALETICA DI SICUREZZA LE NORME LE PROCEDURE IMPARTITE DAL PERSONALE PREPOSTO ED ESPOSTE O ADOTTATE DALL'AZIENDA.
4. E' VIETATO ACCEDERE O PERMANERE IN LUOGHI DIVERSI DA QUELLI IN CUI SI DEVE SVOLGERE IL PROPRIO LAVORO.
5. E' VIETATO COMPIERE LAVORI DI SALDATURA USARE FIAMME LIBERE O FUMARE. ILAVORI A CALDO VANNO PREVIAMENTE AUTORIZZATI DALL'UFFICIO TECNICO.
6. E' VIETATO L'INGRESSO AI LOCALI DI RISONANZA MAGNETICA 1,5 T E A QUELLI SOTTOSTANTI SE NON PREVIAMENTE AUTORIZZATI DAL SPP.
7. E' VIETATO INGOMBRARE PASSAGGI PEDONALI O CARRAI VIA DI FUGA, SCALE , PORTE, USCITE DI SICUREZZA
8. E' VIETATO UTILIZZARE ATTREZZATURE MACCHINE O IMPIANTI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA
9. E' OBBLIGATORIO UTILIZZARE I DPI MESSI A DISPOSIZIONE DAI DATORI DI LAVORO
10. E' OBBLIGATORIO SEGNALARE AI PROPRI SUPERIORI EVENTUALI PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA SICUREZZA O L'ESISTENZA DI CONDIZIONI DI PERICOLO.
11. NEI CASI OVE SIA NECESSARIO PROVVEDERE ALLA SOSPENSIONE DI IMPIANTI E' NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DELL'UFFICIO TECNICO
12. IN CASO DI EMERGENZA ATTENERSI SCRUPolosAMENTE A TUTTE LE PROCEDURE IMPARTITE DAL PERSONALE PRESENTE E DAI PIANI DI EMERGENZA STABILITI.
13. I CANTIERI EDILI IN ZONE SANITARIE DEVONO ESSERE PARTICOLARMENTE CONFINATI DAL PUNTO DI VISTA IGIENICO SANITARIO E PER LA DIFFUSIONE DI POLVERI POTENZIALMENTE A RISCHIO ASPERGILLUS.
14. SONO VIETATE LE MOVIMENTAZIONI DI MERCI SU TRANSPALLET SU RAMPE E PIANI INCLINATI
15. I LOCALI PER LA RICARICA DI BATTERIE DEVONO ESSERE MUNITI DI APPOSITA SEGNALETICA DI AVVERTIMENTO.
16. IL PREPOSTO AZIENDALE NEL CASO RILEVI GRAVI SITUAZIONI DI RISCHIO O DI PERICOLO PER L'INCOLUMITA' DEI LAVORATORI PUO' ALLONTANARE IL LAVORATORE DELL'APPALTATORE CHE COMMITTE L'ABUSO, E DARNE SEGNALE AL PROPRIO DIRIGENTE

SCHEDA INFORMATIVA RISCHIO CHIMICO	DATA EMISSIONE_12_2010/2_013/05_013 REVISIONE N_2	CHI
DESCRIZIONE GENERALE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		
RISCHIO CHIMICO E' assolutamente vietato manipolare spostare aprire i contenitori di sostanze chimiche eventualmente presenti negli ambienti sanitari in cui le ditte sono chiamate ad operare senza giustificato motivo e senza esplicita		

autorizzazione da parte del responsabile reparto. E' assolutamente vietato l'uso di contenitori per lo sversamento di sostanze chimiche intere o diluite diversi dall'originale. Tutte le sostanze chimiche (detergenti, disinfettanti, ecc) vanno chiuse e segregate a fine lavoro, non è ammesso il travaso in contenitori non etichettati a norma di legge.

Nei reparti e nei laboratori è vietato mangiare e introdurre cibi. E' vietata la conservazione di cibi e bevande all'interno dei frigoriferi dei reparti e dei laboratori.

FARMACI ANTIBLASTICI

Nel reparto di reumatologia vi è somministrazione di farmaci antiblastici. Tali preparati vengono classificati possibilmente cancerogeni (IARC 3A); studi sperimentali ed epidemiologici hanno confermato che questi farmaci possono esplicare anche azioni di tipo mutageno e possono compromettere l'attività riproduttiva degli individui. La preparazione, la somministrazione e lo smaltimento di tali preparati viene quindi effettuata applicando la specifica procedura di sicurezza. Le indicazioni sono contenute nelle procedure pubblicate nell'Intranet aziendale. In caso di effettuazione di lavori di questo tipo l'azienda metterà a disposizione appositi DPI per la prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'uso degli antiblastici. (procedura specifica allegata al DUVRI)

GAS ANESTETICI

In sala operatoria sono presenti gas anestetici (alogenati - protossido d'azoto); l'esposizione a tali sostanze pericolose per la salute è da ritenersi a basso rischio in quanto l'impianto di ventilazione viene costantemente mantenuto in funzione e assicura una ventilazione > 15 vol/h (ricambi).

I risultati delle campagne di monitoraggio in atto confermano il basso livello di rischio per gli operatori.

GAS CRIOGENICI- GAS INERTI

In azienda sono usati per i diversi scopi di ricerca e diagnostici azoto, elio.. in particolare l'azoto presente nei laboratori può provocare se presente in concentrazioni eccessive il soffocamento per sostituzione dell'ossigeno. Infatti sebbene non sia un gas tossico risulta pericoloso in quanto si sostituisce all'ossigeno. L'azoto liquido per contatto può causare ustione da congelamento è quindi obbligatorio indossare durante le operazioni di travaso occhiali guanti e scarpe protettive nonché un grembiule protettivo.

Per altri gas inerti v. Elio liquido RM

GAS COMPRESSI BOMBOLE

V. operazioni di saldatura

LABORATORI CHIMICI E ANATOMIA PATOLOGICA

Si segnala il potenziale rischio di esposizione per contatto e sversamento da agenti chimici presso i laboratori biomedici e di anatomia patologica. L'ingresso a tali reparti è subordinato al consenso del responsabile del laboratorio (dirigente) e/o a un suo delegato (preposto). Tutte le sostanze chimiche presenti hanno una scheda di sicurezza di riferimento tale scheda è conservata nei laboratori ed è messa a disposizione per eventuali consultazioni. In caso di contatto o spandimento di sostanze chimiche devono essere utilizzate le misure di sicurezza previste dalla scheda di sicurezza. In ogni caso deve essere immediatamente avvertito il Dirigente UO, che provvederà a mettere in sicurezza l'ambiente di lavoro. Le imprese fornitrici di sostanze chimiche pericolose e non dovranno provvedere all'accompagnamento della scheda di sicurezza o del foglio informativo relativo al prodotto commercializzato.

Si ricorda inoltre che i farmaci non hanno riportate le frasi di rischio e di sicurezza sulle etichette, tuttavia possono esporre gli operatori a contatto accidentale con materiali farmacologicamente attivi, particolarmente nelle operazioni di gestione dei rifiuti ospedalieri.

Nel caso di operazioni che comportino la manipolazione di gas tecnici e medicali dovranno essere preventivamente fornite indicazioni sulle modalità di operatività e stoccaggio nonché la relativa scheda di sicurezza.

RIFIUTI E SVERSAMENTO

E' vietato versare qualsiasi liquido di origine chimica nei lavandini nei tombini ecc. Le miscele di acqua e detersivi di diversa natura utilizzati per le pulizie dovranno essere versati negli scarichi acque nere dei bagni.

Le schede di sicurezza dei prodotti chimici introdotti dovranno essere trasmesse al SPP (resine, primer, detergenti ecc).

AMIANTO

Sono presenti in Azienda (sede viale monza 223) manufatti contenenti amianto. Tali manufatti sono

contrassegnati da apposita segnaletica di sicurezza. Qualsiasi manutenzione su tali manufatti deve essere obbligatoriamente autorizzata dal SPP. Sono vietati i lavori e il camminamento su coperture in cemento amianto, senza comunicazione e assenso da parte del responsabile amianto aziendale.

SCHEDA SICUREZZA PRODOTTI DESTINATI ALLA DISINFESTAZIONE

I prodotti utilizzati per la disinfestazione (chimici, presidi medico chirurgici) dovranno essere accompagnati dalla relativa scheda di sicurezza o dal foglio illustrativo. La documentazione dovrà essere inviata al SPP ASST RINI CTO nella fase preliminare del contratto, gli eventuali aggiornamenti o l'utilizzo di nuovi prodotti dovranno essere preventivamente comunicati al SPP con le stesse modalità previste.

I prodotti utilizzati dovranno essere valutati anche ai fini dell'idoneità e specificità dei luoghi di lavoro e dei lavoratori che presentano sensibilità (poliesposizione chimica).

Compatibilmente la finalità, saranno preferiti agenti chimici ecc con bassa tossicità ambientale. I mezzi i tempi e le modalità di distribuzione dell'agente saranno concordati con il SPP.

INFORMAZIONI SINTETICHE SUL PIANO DI EMERGENZA AZIENDALE	SCHEDA EMERGENZE
TELEFONO PER EMERGENZA SEDE FERRARI 1 (tel. Interno)	2828
TELEFONO PER EMERGENZA SEDE ISOCRATE 19 (tel. Interno)	2080
TELEFONO PER EMERGENZA SEDE BIGNAMI 1 (tel. Interno)	2700
<p>MISURE DI PREVENZIONE</p> <p>In tutti i piani dell'Azienda Ospedaliera sono presenti le planimetrie dei piani di evacuazione con l'indicazione dell'ubicazione estintori, percorsi di esodo, la presenza degli ascensori antincendio. Le planimetrie ricordano il divieto assoluto di utilizzo degli ascensori (tranne quelli antincendio) in caso di emergenza incendio.</p> <p>E' importante ricordare a tutti i lavoratori esterni che i percorsi identificati per l'esodo dagli edifici dovranno essere mantenuti sgombri da cose e materiali. Non sarà possibile introdurre in Azienda, salvo approvazione esplicita da parte dell'Ufficio Tecnico materiali infiammabili (gas, liquidi ecc). E' vietato inoltre abbandonare materiali di risulta nei locali seminterrati, interrati e nei locali tecnici.</p> <p>E' vietato impedire con fermi la chiusura delle porte tagliafuoco.</p> <p>In azienda è vietato fumare.</p> <p>COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI PRINCIPIO DI INCENDIO</p> <p>In caso di principio di incendio il lavoratore esterno dovrà avvertire immediatamente i lavoratori aziendali se presenti, se ciò non fosse possibile dovrà contattare da telefono interno i numeri di emergenza aziendali indicati. I numeri aziendali emergenza possono essere eseguiti anche da cellulari.</p> <p>TELEFONATE AL CENTRO EMERGENZA</p> <p>In tal caso di dovranno fornire al ricevente la chiamata le indicazioni sul luogo oggetto dell'emergenza, sul tipo di emergenza e sul chiamante.</p>	

TELEFONO PER EMERGENZA SEDE FERRARI 1 (da cellulare)	02 58296828
TELEFONO PER EMERGENZA SEDE ISOCRATE 19 (da cellulare)	02 59296080
TELEFONO PER EMERGENZA SEDE BIGNAMI 1 (da cellulare)	02 57992700
Il lavoratore potrà se addestrato intervenire utilizzando l'estintore più vicino.	
COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA IN CORSO I lavoratori dovranno seguire le istruzioni del personale aziendale addestrato. Se richiesto aiutare il personale nell'evacuazione dei pazienti verso i luoghi sicuri. In ogni caso si dovranno allontanare dai luoghi in emergenza seguendo i percorsi indicati dai piani di evacuazione. E' vietato rientrare nei luoghi oggetto dell'emergenza.	
NORME DEDICATE AI TRASPORTATORI I trasportatori dovranno agevolare l'ingresso dei mezzi di soccorso. L'automezzo parcheggiato temporaneamente dovrà riportare in posizione visibile il numero di telefono del conducente e il luogo della consegna/servizio dove essere rintracciato.	

PARTE SECONDA- VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

INTERFERENZE

MISURE DI PREVENZIONE PER MINIMIZZARE LE POSSIBILI INTERFERENZE CON LE ATTIVITA' DELLA STAZIONE APPALTANTE E CON LE EVENTUALI IMRESE PRESENTI IN AZIENDA

Data la complessità dell'azienda ospedaliera e la molteplicità delle imprese e dei lavoratori autonomi che concorrono al mantenimento degli standard organizzativi e tecnologici necessari all'ottimale sviluppo dell'assistenza sanitaria, si sottolinea che la corretta informazione da parte dei Datori di Lavoro coordinatori sui rischi e sulle modalità di prevenzione e protezione indicate dal presente DUVRI, al di là degli obblighi specifici verso i propri lavoratori, per i quali non vi è segnalazione e obbligo da parte della stazione appaltante ne presente documento, assolvono parte delle finalità descritte dall'art. 26 del TU. Ulteriori interferenze specifiche il tipo di appalto e le misure di prevenzione vengono in ultimo segnalate nella tabella "Interferenze specifiche l'appalto". Rimangono fondamentali e a volte poco osservate le indicazioni e gli obblighi riferiti alla formazione dei lavoratori, dapprima aziendale (rischi specifici sulla propria valutazione del rischio) poi coordinata (rischi da interferenza sui rischi propri della stazione appaltante).

FORMAZIONE AZIENDALE PREGRESSA

La Ditta appaltatrice è tenuta, prima dell'inizio delle attività ad inviare la documentazione attestante l'avvenuta informazione, formazione e/o addestramento delle proprie maestranze sulle seguenti tematiche inerenti la sicurezza:

- Rischi specifici della mansione e dell'attività svolta;
- Dispositivi di Protezione Individuale specifici dell'attività;
- Dispositivi di protezione individuale di 3 categoria
- Prevenzione e sicurezza antincendio;
- Procedure di lavoro aziendali.
- Attestazioni diverse (muletti, PES-PAV, Lavori in quota, ecc)

FORMAZIONE SPECIFICA IL DUVRI

L'impresa appaltatrice dovrà informare /formare i lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione contenute nel presente DUVRI e delle ulteriori che venissero rese indispensabili nel corso dell'appalto. L'impresa appaltatrice assolve l'obbligo di trasferire le informazioni contenute nel DUVRI ai subappaltatori e ai lavoratori

autonomi per i quali vale lo stesso obbligo di coordinamento e cooperazione. I lavoratori autonomi all'atto di conferimento incarico art 2222 cc dovranno presentare idonea documentazione circa le coperture assicurative proprie e verso terzi.

Art. 21. D.Lgs 81/2008 LAVORATORI AUTONOMI

(Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi)

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, **i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile**, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- d) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- e) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Presa visione dei luoghi di lavoro.

La ditta dovrà prendere visione dei luoghi di lavoro dove si svolgeranno le attività oggetto del contratto con il referente aziendale.

RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Nel caso siano previste lavorazioni interferenti di prassi si dovrà procedere:

allo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità esecutive, alla disponibilità di uomini e mezzi;

nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente, le attività devono essere condotte con misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi da interferenze, mediante l'allestimento di schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che consentano le attività e gli spostamenti degli operatori in condizioni di sicurezza.

Qualora sia del tutto impossibile attuare alcuno dei metodi suddetti l'RSPP committente indirà una riunione di coordinamento, al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione più idonee. La riunione, a cui dovrà partecipare il RSPP, dovrà essere indetta ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione alle lavorazioni svolte.

Si segnalano le seguenti misure di prevenzione nell'ambito di:

INTERFERENZE SPECIFICHE L'APPALTO DISINFESTAZIONE

PER LE INTERFERENZE RELATIVE AL RISCHIO CHIMICO SI RICHIAMA:

- IN FASE DI INIZIO APPALTO SI RICHIEDE LA CONSEGNA DELLE SCHEDE DI SICUREZZA DEI PRODOTTI UTILIZZATI PER LA CONDUZIONE DELL'APPALTO. IN CASO DI UTILIZZO DI NUOVI PRODOTTI DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONSEGNATE LE RELATIVE SCHEDE DI SICUREZZA. FORMAZIONE OBBLIGATORIA E DOCUMENTATA.

PARTE TERZA- COSTI PER LA SICUREZZA INTERFERENTI

COSTI

I costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi all'Appalto in oggetto

sono stimati in funzione delle misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze descritti in precedenza, sulla base di elenchi di prezzi unitari sotto indicati.

L'articolo 86 comma 3 bis del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. 163/2006, così come modificato dall'articolo 8 della legge n. 123/2007, richiede alle Stazioni Appaltanti che "nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di [...], di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità ed alla caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Il costo della sicurezza interferenziale non può comunque essere soggetto a ribasso.

Tale importo è stato calcolato considerando la lista delle interferenze e l'elenco delle indicazioni impartite per eliminare le interferenze. L'importo è stato ricavato utilizzando elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basato su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'era interessata.

Nel caso di varianti proposte in sede di gara, o di varianti in corso d'opera che richiedono la definizione o l'aggiornamento del presente Documento, sarà valutata dalla stazione appaltante la quantificazione dei costi della sicurezza per le interferenze.

La stazione appaltante, nel valutare solo i rischi interferenziali qui evidenziati dal presente Documento, è tenuta a conteggiare gli stessi ed a sottrarli al confronto concorrenziale.

Il presente documento viene inviato dal RUP al Datore di Lavoro, lavoratore autonomo, addetto alla realizzazione dell'appalto che si impegna a fornire le informazioni presenti nel DUVRI ai lavoratori, d'aver preso completa d'aver visitato preliminarmente le aree di lavoro.

Il presente Documento dovrà essere costantemente aggiornato ed integrato a cura della stazione appaltante secondo le necessità che si evidenziano durante i lavori.

ONERI SICUREZZA INTERFERENTI SERVIZIO DISINFESTAZIONE: ZERO,00
--

13 GIUGNO 2016

RSPP: GEOM. SILVIA BERTI

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
convenzione contr disinfr 2017-2019 - DEF.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	Firma CADES OK Data di verifica: 25/05/2017 10:55:28 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	LRLFNC66B22F205Z	Non presente

www.Albopretorionline.it 25/05/17